

**GIUDICE DI PACE DI GROSSETO**  
**Opposizione a cartella esattoriale**



Per

Sig **BRUNO FALZEA**, nato a Reggio Calabria, il 8.02.1956, residente in Grosseto, via Mozart n. 23, C.F. FLZ.BRN.56B08H224A, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Del Core, del Foro di Prato (PO), C.F. DLC.NRC.72H23.G999S, (n. di fax 0574.466404 e posta elettronica certificata [enricodelcore@pec.avvocati.prato.it](mailto:enricodelcore@pec.avvocati.prato.it), per l'invio degli avvisi di cui agli artt. 133 c.p.c e ss.) ed elettivamente domiciliato, ai fini della presente controversia, presso lo studio dell'Avv. Rossana Pinzuti, in Grosseto, via Garibaldi n. 44, giusto mandato in calce al presente atto

Contro

**COMUNE DI GROSSETO**, in persona del sindaco *pro-tempore*, con sede in Grosseto, Piazza Duomo n. 1, c.f. 00082520537

e

**EQUITALA Gerit S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, via Andrea Millevoi n. 10

OPPONE

la cartella di pagamento n. **051 2011 00001815 10**, avente ruolo n. 2011/001164 (all. n. 1) relativa all'anno 2002, dell'importo pari ad € 2.808,00, oltre compensi di riscossione, pari ad € 136,45, con la quale, in riferimento al recupero delle spese di giudizio da parte del Comune di Grosseto, liquidate nella sentenza del T.A.R. Toscana n. 3396/2002 r.g. 2824/1998, Equitalia Gerit intimava al ricorrente il pagamento della somma di € 2.944,45 entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione di detto ruolo.

IN FATTO

In data 29.07.11 l'esponente riceveva una raccomandata con avviso di ricevimento con la quale l'ufficiale giudiziario gli comunicava il deposito

della copia della presente cartella opposta presso la casa comunale del Comune di Grosseto.

La suddetta cartella aveva ad oggetto l'iscrizione a ruolo da parte del Comune di Grosseto della somma relativa alle spese di giustizia liquidate nella sentenza del T.A.R. Toscana n. 3396/2002 – r.g. 2824/1998 a favore del suddetto, e la cui riscossione era stata affidata alla società concessionaria Equitalia Gerit S.p.A.

La cartella qui opposta riportava, oltre al suddetto presunto credito vantato dal Comune di Grosseto, l'indicazione della possibilità di promuovere davanti al presente giudice adito opposizione alla stessa nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

Con il presente atto si intende pertanto procedere a detta opposizione per le seguenti ragioni.

#### IN DIRITTO

##### 1) inesatta indicazione della procedura esperibile in caso di contestazione della cartella di pagamento

La cartella qui opposta, secondo quanto previsto del T.U. sulle spese di giustizia, come integrato e modificato, costituisce per sua natura titolo esecutivo.

Stante quanto sopra, contro la stessa sembrerebbe doversi proporre opposizione mediante atto di citazione, ex art. 615 c.p.c.

Preme però far notare come diversamente la cartella *de qua* indichi come rimedio in caso di errata iscrizione a carico del destinatario quello di proporre "*ricorso in opposizione al Giudice di Pace competente*".

Appare assai verosimile che detta dicitura appartenga alla "prassi standardizzata" attuata da parte della concessionaria Equitalia Gerit S.p.A. nel procedere alla riscossione dei crediti per le pubbliche amministrazioni. La stessa, infatti, adotta le medesime procedure sia che si tratti di sanzioni amministrative, accertamenti di violazioni del Codice della strada, tributi, o spese di giustizia.

*EML*

In questo modo la riscossione dei suddetti crediti appare omologata alle medesime regole senza dar modo al cittadino di comprendere correttamente a quale titolo gli viene richiesto il pagamento di una determinata somma di denaro, né quali siano i corretti termini di impugnazione della stessa cartella di pagamento, sottoponendole tutte alla medesima procedura, non sempre corretta in ogni caso.

Quanto sopra costituisce una grave violazione del diritto di difesa garantito ad ogni cittadino dalla Costituzione all'art. 24.

Il presente ricorso viene pertanto formulato e presentato a Codesto Giudice adito sulla base di quanto indicato nella cartella di pagamento, ossia ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 689/1981, nonostante l'esponente avanzi delle perplessità sull'idoneità di detta procedura, dal momento che si ritiene che la cartella esattoriale, nel caso di specie, abbia l'atipica funzione di titolo esecutivo in quanto viene utilizzata in luogo di un normale precetto. Pertanto, in base ai principi generali in materia di esecuzione, la presente opposizione dovrebbe essere un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., o, per i motivi di contestazione nel presente atto dedotti, quella agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per le quali sarebbe competente il Tribunale. Ma nella cartella si fa riferimento, quale modalità di impugnazione, al ricorso in opposizione, che è disciplinato dall'art. 23 della legge 689/81.

2) violazione del principio costituzionale di uguaglianza formale di tutti i soggetti di diritto, ex art. 3 Cost.

L'art. 3 della Costituzione sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzioni di condizioni sociali.

Preme ricordare che, secondo quanto stabilito dalla legge in materia di esecuzione, le sentenze, costituenti titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., quando munite di formula esecutiva, ex art. 475 c.p.c., devono essere preliminarmente notificate, insieme al precetto, affinché si possa procedere all'esecuzione.

*Edola*

Nel caso di specie all'esponente non è stata mai notificata la sentenza oggetto della cartella impugnata.

Nonostante che ad oggi non sia stata avviata alcuna procedura esecutiva in danno al Sig. Falzea, preme far notare come il mancato pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella dia luogo alla maturazione di interessi moratori ad una tasso notevolmente elevato.

**Ancora, l'esponente chiede in questa sede quale sia la ragione fondante della differente procedura esecutiva quando il creditore sia un soggetto privato o un soggetto di diritto pubblico.**

Infatti, quanto previsto dal codice di procedura civile deve essere giustamente seguito qualora il creditore privato intenda dar luogo alla fase esecutiva per il recupero del suo diritto di credito, in ragione della tutela che l'ordinamento riserva al debitore circa il suo dover essere preventivamente informato di eventuale recupero coattivo.

Nel caso di specie, come sopra detto, la sentenza oggetto della presente cartella di pagamento non è stata notificata al Sig. Falzea. Al suddetto, infatti, è stata semplicemente inviata da parte del Comune di Grosseto una richiesta di pagamento delle spese processuali *de quibus* mediante lettera raccomandata, e a detta informale richiesta è seguita *sic et simpliciter* l'iscrizione a ruolo da parte di Equitalia Gerit S.p.A.

Appare evidente che la procedura posta in essere dal Comune di Grosseto per il recupero delle spese processuali è assai diversa e molto più rapida rispetto alle modalità imposte al privato per il recupero di un medesimo credito.

Stante quanto sopra, si ritiene altamente incostituzionale la sopradescritta procedura esecutiva a favore delle pubbliche amministrazioni. Non solamente per la discriminazione prodottasi tra la pubblica amministrazione e i singoli privati nel recupero del credito, ma anche, e soprattutto, perché detta procedura, saltando i passaggi per legge previsti

nell'esecuzione tra privati, si traduce in una *deminutio* del diritto di difesa del cittadino-debitore costituzionalmente garantito.

3) l'inidoneità del recupero dei crediti delle pubbliche amministrazioni mediante la concessionaria Equitalia Gerit S.p.A.

Preme porre l'attenzione su una recentissima, ma assai attesa, innovazione normativa che avvalorava quanto finora sostenuto in linea di principio.

La legge n. 160/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, ha previsto infatti che da gennaio 2012 la concessionaria Equitalia Gerit S.p.A. cesserà le attività di accertamento e di riscossione per conto dei Comuni.

Quanto sopra avvalorava quanto dedotto nel presente ricorso e, in particolare, i motivi stessi di opposizione oggetto dello stesso.

Si ribadisce che la procedura adottata da parte della concessionaria Equitalia per conto del Comune per la riscossione è contraria alle norme di diritto processuale applicate ai soggetti privati e pertanto, ad avviso dell'esponente giustamente, è stata soppressa come procedura di riscossione per le pubbliche amministrazioni.

**P.Q.M.**

Il Sig. BRUNO FALZEA, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato chiede a Codesto Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*, **previa sospensione cautelare (che espressamente si richiede) degli effetti della cartella esattoriale qui opposta;**

- *in primis*, di sollevare la questione di illegittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale degli articoli di legge relativi alla procedura di recupero dei crediti delle pubbliche amministrazioni mediante l'iscrizione a ruolo con cartella di pagamento, in quanto in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost.

- di accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare l'inesistenza, la nullità, o annullare, o comunque, revocare la cartella qui opposta;

- in subordine, qualora rilevasse l'eventuale errore delle modalità di ricorso indicate nella apposita sezione della cartella esattoriale, dichiarare la nullità della stessa per difetto di forma in quanto non completa o erronea nelle indicazioni delle modalità di ricorso, e quindi limitativa del diritto di difesa del cittadino destinatario;

- in ulteriore subordine, di provvedere ad adottare i provvedimenti opportuni al caso qualora non volesse dichiarare la suddetta nullità della cartella e ritenesse idonea la procedura *ex art. 615* oppure quella *ex art. 617 c.p.c.*.

Con vittoria di spese di giudizio.

In via istruttoria, riservata ogni istanza, si producono:

originale cartella di pagamento n. 051 2011 0001815 10;

documento informativo.

Si dichiara che il presente procedimento sconta un contributo unificato parti ad euro 85,00.

Grosseto, 29.07.2011

Avv. Enrico Del Core



Io sottoscritto BRUNO FALZEA, nato a nato a Reggio Calabria, il 8.02.1956, residente in Grosseto, via Mozart n. 23, C.F. FLZ.BRN.56B08H224, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010 dichiaro di essere stato informato sulla possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione ivi disciplinato e sulle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del predetto decreto e, per le specifiche materie, dei procedimenti previsti dal D.Lgs. 179/07 e dell'art. 128 bis D.Lgs. 385/93, nonché sulle possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato, per i casi previsti, e conferisco mandato a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, compresa espressamente la fase esecutiva e quella eventuale di opposizione in appello, con facoltà di chiamare terzi in causa, promuovere procedimenti cautelari o speciali, transigere, conciliare, rinunciare, incassare somme e farsi sostituire, all'Avv. ENRICO DEL CORE del Foro di Prato; eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Rossana <sup>PINZUTI</sup> Pinzati in Grosseto, via Garibaldi n. 44, e presto consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.

Prato - Grosseto, 29.07.2011

Sig. Bruno Falzea



È autentica

Avv. Enrico Del Core



## CARTELLA DI PAGAMENTO N. 051 2011 00001815 10



Equitalia Gerit SpA

**Equitalia**

05120110000181510000

Agente della Riscossione - prov. di Grosseto  
Via Gorizia n.31, 58100 GROSSETO  
Telefono 800 422 687  
Sportello di GROSSETO  
Via Gorizia 31, 58100  
Tel. 800 422 687

Gli sportelli dell'Agente della Riscossione sono aperti al pubblico dal Lun al Ven dalle ore 08.35 alle ore 13.30

<http://www.equitaliagerit.it>

DESTINATARIO

Sig. FALZEA BRUNO

VIA W.A. MOZART 23

58100 GROSSETO GR

Cod. Fisc. FLZBRN56B08H224A

Num. richiesta: 02025

La presente cartella ha valore anche di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (art. 25, c. 2, del D.P.R. n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della Riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (art. 49, c. 1, D.P.R. n. 602/1973).

**ATTENZIONE: L'Agente della Riscossione fornisce le informazioni relative alla situazione dei pagamenti, mentre per i chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella è necessario rivolgersi all'Ente che ha emesso il ruolo.**

**ENTE CREDITORE****SOMME DOVUTE**

Comune di Grosseto

2.938,57

diritti di notifica 5,88

**Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica\***euro **2.944,45**

\*Comprensivo dei compensi del servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

**Dove e come pagare**

- alle Poste;
- in Banca;
- ai nostri sportelli (vedere elenco);
- con altre modalità (vedere "Istruzioni di pagamento").

**Dilazione di pagamento**

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate negli allegati solo in presenza di somme rateizzabili.

**In caso di ritardo nel pagamento**

- All'importo dovuto si aggiungeranno:
- interessi di mora;
  - maggiori costi del servizio di riscossione;
  - eventuali spese per recupero forzato.

**In caso di mancato pagamento**

L'Agente della Riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- Fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- Esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

**Riesame e/o ricorso**

Il contribuente può presentare domanda di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente (vedere specifica sezione). L'avvenuta presentazione della domanda di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

Equitalia Gerit SpA

**DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI**

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO N. 2011/001164

**DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI**

Nella tabella che segue sono indicati i **costi e l'importo totale** derivante dalla emissione del ruolo n. 2011/001164 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).

1. RUOLO N. 2011/001164

Entrate coattive

Id.partita: A11 2002001000000018001SN20021114 3396 200220030915 RG 2824 RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO  
 COMUNE DI GROSSETO CONTRO FALZEA BRUNO RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA  
 N 3396 2002 TAR TOSCANA RG 2824 1998

Ruolo n. 2011/001164.

Reso esecutivo in data 02-12-2010.

Ruolo ordinario.

**Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è CRUCIANI SUSANNA.**

n. Anno Rif.	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1 2002	1F89	Recupero somme a seguito sentenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria	2.808,00	130,57	315,90
<b>Totale</b>			<b>2.808,00</b>	<b>130,57</b>	<b>315,90</b>
<b>Totale da pagare (entro le scadenze)</b>			<b>euro 2.938,57</b>		
<b>Totale da pagare (oltre le scadenze)*</b>			<b>euro 3.123,90</b>		

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori costi del servizio di riscossione.

Vedere sezione "Informazioni utili".



**ISTRUZIONI DI PAGAMENTO****QUANDO PAGARE**

L'importo totale della cartella di euro **2.944,45** dovrà essere così pagato:

**RATA UNICA**, di euro 2.938,57 + 5,88 (\*) = **2.944,45**  
**entro 60 giorni** dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

**RATA UNICA**, di euro 3.123,90 + 5,88 (\*) = **3.129,78**  
**cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.**

Gli interessi di mora vanno calcolati dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso del servizio di riscossione.

(\*) diritti di notifica

**N.B.** Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

**DOVE E COME PAGARE**

**IL PAGAMENTO** dell'importo può essere effettuato:

**In Italia**

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione").

**All'estero**

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT05U0103003200000008401008 intestato all'Agente della Riscossione presso Banca Monte dei Paschi di Siena filiale Roma codice BIC PASCITMMROM, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

**N.B.** Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate nella sezione "eventuali pagamenti parziali".

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della Riscossione, possono essere effettuati:

**In Italia**

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
  - il numero di conto corrente postale 17244013 intestato all'Agente della Riscossione EQUITALIA GERIT SPA PROV. GR - F35 - AGENTE RISCOSSIONE;
  - il numero della cartella;
  - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti", che si intendono pagare;
  - i diritti di notifica della presente cartella;
  - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione").

**All'estero**

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**

**CODICE FISCALE:** FLZBRN56B08H224A  
**NUMERO CARTELLA:** 051 2011 00001815 10

**REGIONE O ZONA:**  
**GRUPPO:** 0099

PRG	Numero di ruolo	Cod. Trib.	Anno Rif.	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)			
1	2011/001164	1F89	2002	1	2.808,00	130,57 5,88	SN20021114	3396	200220030915	RG 2824 RECUPE (diritti di notifica della presente cartella)
<b>Totale</b>					<b>2.808,00</b>	<b>136,45</b>				
Importo totale della cartella										euro <b>2.944,45</b>
Pagamento rata unica										euro <b>2.944,45</b>

**COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Paolo Sgariglia, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Grosseto della Equitalia Gerit SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati nel ruolo dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

**DILAZIONE DI PAGAMENTO**

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di entrate rateizzabili, è possibile presentare domanda all'Agente della Riscossione che può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare.

**In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:**

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione;
- il carico non può più essere rateizzato.

Maggiori informazioni operative (modulistica, simulatori di calcolo, ecc.) sono disponibili sul sito [www.equitaliaspa.it](http://www.equitaliaspa.it). Si precisa che l'Agente della Riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato gestiscano in proprio la concessione della rateazione, salvo i casi espressamente indicati dagli Enti creditori.


L'elenco aggiornato di tali Enti è disponibile sul sito [www.equitaliaspa.it](http://www.equitaliaspa.it).

**SPORTELLI NELLA PROVINCIA DI GROSSETO**

LOCALITA'	INDIRIZZO	GIORNI DI APERTURA	ORARIO
ARCIDOSSO	Piazza del Pero, 5	Lun/Mar/Gio	08.35 - 13.30
FOLLONICA	Via A. Manzoni, 67	Lun/Merc/Ven	08.35 - 13.30
GROSSETO	Via Gorizia, 31	da Lun a Ven	08.35 - 13.30
MASSA MARITTIMA	Via Corridoni, 12	Mart/Giov	08.35 - 13.30
ORBETELLO	Via Consani, 3	Lun/Mer/Ven	08.35 - 13.30

**PAGAMENTO ON-LINE:**

segue





- dal sito [www.equitaliagerit.it](http://www.equitaliagerit.it) il pagamento può essere effettuato con carta di credito Visa o Mastercard (con addebito di commissioni)
  - Commissioni dell' 1% per importi fino a euro 236,00;
  - Commissioni fisse di euro 2,36 per importi superiori a euro 236,00;
  - Spese postali per l'invio della quietanza: euro 1,00;
  - Importo massimo di pagamento: euro 1.000,00;
  - Modalità di pagamento attiva 24 ore su 24.
- bonifico *on line* disposto attraverso il servizio di *home banking* erogato dalle banche appartenenti al Gruppo MPS (con addebito di commissioni)
  - Commissioni di € 1,03 a operazione, senza limiti di importo per il pagamento;
  - Nelle commissioni sono comprese le spese postali per l'invio della quietanza;
  - Modalità attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 03.00 alle ore 22.30, sabato e festivi 24 ore su 24.

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate nella sezione "eventuali pagamenti parziali".

#### ALTRE INFORMAZIONI

##### INFORMAZIONI ON-LINE:

dal sito [www.equitaliagerit.it](http://www.equitaliagerit.it), utilizzando l'apposito FORM presente nell'area CONTATTI; tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica [serviziocontribuenti@equitaliagerit.it](mailto:serviziocontribuenti@equitaliagerit.it)

##### INFORMAZIONI CALL CENTER:

al numero verde 800.422.687 oppure, per chiamate da telefoni cellulari al numero 06 722.77.006, con operatore, dal Lunedì al Venerdì dalle 8,00 alle 18,00 per disposizioni di pagamento ed informazioni.

Tramite il modello di autodichiarazione, disponibile presso tutti gli sportelli del Gruppo Equitalia e sul sito [www.equitaliaspa.it](http://www.equitaliaspa.it), è possibile richiedere la sospensione delle attività di riscossione nell'ipotesi di pagamenti precedenti l'iscrizione a ruolo, provvedimenti di sgravio/sospensione/accoglimento ricorso emessi dagli Organi competenti, relativamente ai debiti richiesti nella presente cartella.

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della Riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'art. 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, sono esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Responsabile pro-tempore dell'Uff. Org. e Sist. Inform..

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web [www.equitaliagerit.it](http://www.equitaliagerit.it), nonché presso gli sportelli della scrivente società.



Estratto conto: il nuovo servizio Equitalia per consultare la propria situazione debitoria aggiornata.  
Sul sito [www.equitaliaspa.it](http://www.equitaliaspa.it) le modalità di utilizzo.



segue

**Comune di Grosseto Servizio affari legali**

Avverso la cartella di pagamento è possibile presentare ricorso in opposizione davanti al Giudice di Pace competente nel termine di 30 giorni dalla notifica.

Qualora il destinatario della cartella di pagamento ravvisi errori nella cartella di pagamento quali:

- Errore di persona;
- Evidente errore logico di calcolo;
- Errore sul presupposto del pagamento;
- Doppia imposizione;
- Mancata considerazione di pagamenti già eseguiti;
- Altro errore materiale facilmente riconoscibile;

potrà avanzare richiesta di sgravio/discarico del ruolo direttamente al Settore Gestione del Territorio Ufficio Edilizia Privata del Comune di Grosseto.

La richiesta non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in opposizione davanti al Giudice di Pace.

**INFORMAZIONI UTILI**

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il costo del servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della Riscossione (normativa di riferimento: art. 17, comma 7 ter, del D.Lgs n. 112/1999).

I **compensi del servizio di riscossione** (o aggio di riscossione) rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della Riscossione. Il costo del servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, l'aggio, pari al 9%, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.


L'aggio di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi del servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme iscritte a ruolo, qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento art. 30 D.P.R. n. 602/1973 e norme correlate). Gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della Riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con mod. F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'art. 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e art. 116, comma 9; D.Lgs n. 46/1999, artt. 24 e 27; D.P.R. 602/1973, art. 30, così come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 46/1999).

segue





Equitalia Gerit SpA



**Equitalia**

Le **spese per l'eventuale attività esecutiva** svolta dall'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.Lgs 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate in ragione e proporzionalmente all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

€ sul C/C n. 17183039 di Euro 2.944,45

Intestato a:  
EQUITALIA GERIT SPA  
PROV. GR - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: FALZEA BRUNO  
Residente in: 58100 GROSSETO GR

Cod. Fiscale: FLZBRN56B08H224A  
N. Documento: 05120110000181510/000  
Cod. Rav: 81030212677026384

**IMPORTO TOTALE**

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
	81030212677026384

€ sul C/C n. 17183039

di Euro 2.944,45

TD 247

INTESTATO A:  
EQUITALIA GERIT SPA  
PROV. GR - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

081030212677026384



81030212677026384

	SCADENZA	CODICE RAV
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>81030212677026384</b>
<b>RAV</b>	Eseguito da: FALZEA BRUNO	
	Residente in: 58100 GROSSETO GR	
	Cod. Fiscale: FLZBRN56B08H224A	
	N. Documento: 05120110000181510/000	

AN. ED. 6/95C 1/11/15, 10/11/11/2011

BOLLO DELL'UFF. POSTALE  
codice cliente

**Importante: non scrivere nella zona sottostante!**

importo in euro numero conto

11

<081030212677026384>

00002944+45>

17183039<

247>



Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.



# STUDIO LEGALE DEL CORE

Avv. Enrico Del Core

Dott.ssa Gaia Serri

Dott. Francesco Orrù

Dott. Matteo Santini

## DOCUMENTO INFORMATIVO ex art. 4 III co. D.Lgs.n. 28 del 4/03/2010 ed art. 13 D.Lgs. n. 196 del 2003

Io sottoscritto **BRUNO FALZEA**, nato a Reggio Calabria, il 08.02.1956, residente in Grosseto, via Mozart n. 23, C.F. FLZ.BRN.56B08H224A

Dichiaro di essere stato informato dall'Avv. ENRICO DEL CORE, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 III co del D.Lgs. del 4.03.2010 n. 28, e quindi:

1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n.28/10 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 179/07 o dall'art. 128 bis del D.Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto aziendale, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari, finanziari;

2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:

a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di € 500,00, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:

b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00 e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Dichiaro altresì, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.196/03 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l'Avv. Enrico Del Core entrerà in possesso, che sono stato informato di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2) Modalità di trattamento dei dati:

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 I co. lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio degli strumenti elettronici o comunque automatizzati.

c) Il trattamento è svolto dal titolare/o dagli incaricati del trattamento.

3) Conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4) Rifiuto di conferimento dei dati: l'attuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso in cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5) Comunicazione dei dati: i dati personali possono venire a conoscenza degli incarichi del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in generale, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 1.

6) Diffusione dei dati: i dati personali non sono soggetti a diffusione.


7) Trasferimento dei dati all'estero: i dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzo rispetto rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8) Diritti dell'interessato: l'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'originale dei dati, della finalità e delle modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificati del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione delle Legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9) Titolare del trattamento: titolare del trattamento è l'Avv. Enrico Del Core con sede in Prato (PO), via R. Giuliani n. 39, ed in Firenze (FI), Lungarno B. Cellini n. 25.

Firenze - Prato, li 29.07.2011

L'Assistito/a



Avv. Enrico Del Core



Studio in Firenze: Lungarno Benvenuto Cellini n. 25, 50125 - FIRENZE (FI) tel/fax 055.3830902

Studio in Prato: via R. Giuliani n. 39, 59100 - PRATO (PO); tel. 0574.470645 - fax 0574 466404

Cell.: -Avv. E. Del Core 349.7427084 - Dott.ssa G. Serri 335.8352202

Dott. F. Orrù 334.7587304 - Dott. M. Santini 340.8011860 -

E-mail: enricodelcore@virgilio.it - gaiaserri@virgilio.it - aragorn1711@hotmail.com - matteosantini@yahoo.it

GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Deposito in Cancelleria

Grosseto

29 LUG. 2011

Il Cancelliere

